



Nell'ambito delle proposte contenute nel DCO 189/2014 Edison intende evidenziare due aspetti di particolare rilevanza all'interno della propria attività.

1. Corrispettivo a copertura del fattore di garanzia dei ricavi (CVos).

In merito alle modalità di recupero delle risorse necessarie al funzionamento del sistema di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio, si ritiene opportuno un trasferimento dell'applicazione della componente variabile integrativa della tariffa di trasporto CVos a valle del PSV (alla stregua delle componenti GS, RE, GSt ed REt). Riteniamo, infatti, che tale soluzione possa meglio garantire agli shippers/società di vendita il recupero di tale componente tramite il mercato servito, in quanto diventerebbe un onere completamente passante. Inoltre, dal punto di vista dell'attività di importazione e di compravendita al PSV, lo spostamento di tale componente eviterebbe una potenziale distorsione delle quotazioni al PSV e dei differenziali di prezzo con gli altri mercati del gas europei, con particolare riferimento alle modalità adottate con Delibera 85/2014/R/GAS, che ne hanno previsto la valorizzazione nel solo periodo invernale (con valore mantenuto costante). Infatti, se da un lato l'esperienza dei primi mesi dell'anno termico di stoccaggio in corso ha mostrato un mancato adeguamento delle quotazioni al PSV sul prossimo inverno a seguito all'incremento pre-annunciato del corrispettivo CVos, andando quindi a disattendere l'intento dell'Autorità in termini di incentivazione al conferimento della capacità di stoccaggio, dall'altro non si possono escludere, ed è opportuno prevenire, possibili distorsioni future. Ciò anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla delibera 220/2014/R/GAS, all'interno delle cui considerazioni viene descritto un andamento anomalo del differenziale stagionale al PSV.

2. Ripartizione dei ricavi di riferimento.

Non si rilevano particolari controindicazioni all'ipotesi di attribuire il 100% dei ricavi riconosciuti alle componenti di ricavo "capacity" per il quarto periodo regolatorio (sia esso di 4 o 6 anni), nella misura in cui per gli Anni Termici di stoccaggio a venire:



- la capacità di stoccaggio venga assegnata tramite procedure ad asta;
- venga definito un corrispettivo unico a forfait per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità (come previsto dalla Delibera 85/2014/R/GAS per l'anno termico di stoccaggio in corso);
- il corrispettivo a copertura del meccanismo di garanzia dei ricavi venga applicato a valle del PSV, come proposto al punto precedente.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di svolgimento delle procedure d'asta, riteniamo che il prezzo di riserva non debba essere commisurato alla tariffa unica di stoccaggio, ma vada determinato anche in base al valore della risorsa per il mercato, pur salvaguardando la sostenibilità nel lungo periodo degli investimenti in stoccaggio nonché l'importanza di tale risorsa per la sicurezza del sistema gas Italia.

Riteniamo infine opportuno ribadire la necessità di un'implementazione quanto più anticipata del Codice di Rete Europeo sul bilanciamento (*Balancing Network Code*), al fine di "slegare" il sistema di bilanciamento dallo stoccaggio e garantire una reale valorizzazione di mercato di tale risorsa di flessibilità (con particolare riferimento alla capacità di punta) ed un corretto segnale di prezzo, soprattutto in situazioni di criticità del sistema.